



SAMTE SRL

SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO SRL

DETERMINAZIONE n.242 del 02.04.2015

Oggetto:

NOLEGGIO A FREDDO MEZZI MECCANICI DA UTILIZZARSI PRESSO GLI IMPIANTI DELLA SOCIETA' PROVINCIALE SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO SRL_CIG 6051634E58
RESCISSIONE CONTRATTUALE CONSENSUALE

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che:

- La Samte con Determina n.233 procedeva con l'aggiudicazione definitiva per la FORNITURA IN NOLO A FREDDO DI MEZZI MECCANICI DA UTILIZZARSI PRESSO GLI IMPIANTI DELLA SOCIETA' PROVINCIALE SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO SRL, in favore della ditta F.lli Miele Srl, con sede legale in Buonalbergo (BN) alla via San Nicola snc, per l'importo complessivo pari ad € 129.840,40 (centoventinovemilaottocentoquarantaeuro/40centesimi), al netto dell'IVA, come dovuta per legge;
- La fornitura ha avuto avvio, con consegna sotto riserva di legge ex art.11, comma 9, del D.lgs. n.163/2006, in data 19/01/15, nelle more della stipula del contratto avvenuta il 12/02/15;
- Ai sensi del D.L.n.192/2014 convertito in L.n. 11 del 27-02-2015 art.9 c.4-ter, la data di scadenza della fornitura era fissata al 31/12/2015, all'atto della cessazione della SAMTE delle proprie competenze in tema di gestione del ciclo rifiuti nella Provincia di Benevento, in virtù del definitivo trasferimento delle funzioni ai Comuni ai sensi delle L.R. n.5/2014;

constatato che

- La ditta affidataria si è resa protagonista di inadempienze contrattuali dovute al mancato rispetto dei requisiti tecnici dei mezzi oggetto di fornitura in nolo a freddo, con violazione continua del disposto di cui all' art.11 del contratto stipulato tra le parti, e dell'art.4 del Disciplinare Tecnico allegato al contratto e già sottoscritto in fase di gara;

preso atto

- Dei contenuti integrali della proposta di cui alla Relazione Istruttoria prot.1089 del 01/04/15, a firma del Responsabile del Procedimento, di seguito integralmente riportata:

Con riferimento a quanto riportato in oggetto, **premessi che:**

- La Samte, sulla scorta della nota Relazione Istruttoria prot.119 del 12/01/14 a firma dello scrivente Responsabile del Procedimento, emanava Determina di Aggiudicazione Definitiva per la FORNITURA IN NOLO A FREDDO DI MEZZI MECCANICI DA UTILIZZARSI PRESSO GLI IMPIANTI DELLA SOCIETA' PROVINCIALE SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO SRL, in favore della ditta F.lli Miele Srl, con sede legale in Buonalbergo (BN) alla via San Nicola snc, per l'importo complessivo pari ad € 129.840,40 (centoventinovemilaottocentoquarantaeuro/40centesimi), al netto dell'IVA, come dovuta per legge;
- Detta determina prevedeva, altresì, la nomina del sottoscritto nella qualità di Responsabile del Procedimento, nonché del Direttore di esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.301 del DPR 207/2010, nella persona del dipendente Geom. Spagnuolo Saverio;
- La fornitura ha avuto avvio, con consegna sotto riserva di legge ex art.11, comma 9, del D.lgs. n.163/2006, in data 19/01/15, nelle more della stipula del contratto avvenuta il 12/02/15;
- Ai sensi del D.L.n.192/2014 convertito in L.n. 11 del 27-02-2015 art.9 c.4-ter, la data di scadenza della fornitura era fissata al 31/12/2015, all'atto della cessazione della SAMTE delle proprie competenze in tema di gestione del ciclo rifiuti nella Provincia di Benevento, in virtù del definitivo trasferimento delle funzioni ai Comuni ai sensi delle L.R. n.5/2014;

constatato



sulla scorta dei contenuti del VERBALE DELLO STATO DI FATTO DEI MEZZI D'OPERA (ALL#1), redatto dal Direttore di Esecuzione in data 13/03/15 si evince che i mezzi forniti in nolo continuativo (n. 2 pale meccaniche gommate) hanno un numero di ore, a quella data, rispettivamente di 4.494,00 e 4.465,00 abbondantemente superiori alle ore 2.000,00 richieste dal capitolato;

- che, sempre dai contenuti del citato verbale è facilmente rilevabile, facendo ricorso a banali operazioni matematiche legate ai giorni intercorsi dalla data di avvio del servizio sotto riserva di legge (19/07/16), mancato rispetto delle 2.000,00 ore di servizio, già all'atto dell'avvio del servizio;
- che sulla scorta delle menzionate inadempienze questa Stazione appaltante ha posto in atto formali azioni di contestazione, ai sensi dell'art.164 del DPR 207/2010, di cui alle note SAMTE inviate alla affidataria:
 - prot.540 del 16/02/15 (ALL#2.a)
 - prot.871 del 10/03/15 (ALL#2.b)
 - prot.972 del 19/03/15 (ALL#2.c)

preso atto

- che la affidataria, quale riscontro alle contestazioni e diffide poste in essere da SAMTE, ha replicato con nota acquisita al protocollo n.1031 del 26/03/15 (ALL#3), comunicando la impossibilità a fornire, per cause non meglio specificate, ma comunque intervenute a valle della aggiudicazione, mezzi con i requisiti previsti in fase di gara e garantiti nel possesso dalla stessa aggiudicataria;
- che con la medesima nota la ditta aggiudicataria proponeva la prosecuzione del servizio con applicazione di uno sconto sui prezzi unitari, facendo riferimento ai prezzi di cui alla precedente fornitura CIG 5921797579 oppure si rendeva disponibile, in sub ordine, alla rescissione consensuale del contratto;

tanto premesso, costatato e preso atto, visti:

- i requisiti tecnici della fornitura, con specifico riferimento alle ore di utilizzo e all'anno di costruzione/immatricolazione, per come espressamente richiamate all'art.11 del contratto stipulato tra al parti, ed all'art.4 del Disciplinare Tecnico allegato al contratto e già sottoscritto in fase di gara;
- i contenuti dell'art.16 del Contratto avente a tema i casi e le possibilità di risoluzione;
- i contenuti dell'art.136 del D.Lvo 163/06 "Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo", di seguito integralmente riportato:
 1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.
 2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
 3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
 4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
 5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
 6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratti;
- i contenuti dell'art.27 del D.Lvo 163/06 "Principi relativi ai contratti esclusi";

ritenuto

- che le inadempienze della ditta affidataria sono sicuramente gravi ma, a giudizio dello scrivente, non tali da compromettere la buona riuscita della fornitura, tanto è che comunque si sta operando con i mezzi oggetto di contestazione;
- che detta evenienza, all'atto di una risoluzione contrattuale unilaterale per grave inadempimento, potrebbe costituire motivo di resistenza, nel corso di una eventuale azione legale, da parte della Ditta;
- che, partendo dall'assunto che altri operatori economici interessati dalla procedura di gara possono non aver riscontrato l'invito ritenendo i requisiti tecnici richiesti troppo stringenti, determinandosi, in tal modo, la lesione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, espressamente previsti all'art.27 del D.Lvo 163/06;

che la proposta di rescissione contrattuale consensuale possa essere di interesse anche di questa Stazione Appaltante onde avviare stucchevoli e non improbabili azioni legali;

si propone, per le motivazioni sopra esposte,

1. di accogliere la proposta di rescissione consensuale del contratto con la ditta F.lli Miele con sede in con sede legale in Buonalbergo (BN) alla via San Nicola snc, CIG 6051634E58;
2. che la rescissione consensuale del contratto, da esplicitarsi per il tramite di una scrittura tra le parti debba attenersi alle sotto elencate condizioni imposte da questa Stazione Appaltante:
 - o di proseguire con la fornitura delle n.2 pale meccaniche gommate allo stato in uso, sino alla data dell'avvenuta aggiudicazione della nuova procedura di gara, comunque entro e non oltre il 31/05/15;
 - o a garanzia dei danni subiti dagli inadempimenti contrattuali della ditta F.lli Miele, di stabilire che il prezzo giornaliero per il nolo della singola pala, stabilito contrattualmente in €/die 159,10, venga decurtato del 21,43% e, pertanto fissato in €/die 125,00, inferiore all'importo proposto dalla ditta per €/die 148,35 di cui al precedente affidamento CIG 5921797579;
 - o che detto importo unitario per la fornitura di pala meccanica gommata debba intendersi applicato a far data dal 19/01/15 (data di avvio del servizio sotto riserva di legge), a tutto il 31/05/15, ovvero alla data di effettiva cessazione della fornitura;
 - o che per gli altri mezzi oggetto di fornitura sino alla data di rescissione debba applicarsi il prezzo contrattuale previsto;

si propone, altresì,

- o di sospendere la ditta F.lli Miele dall'Albo dei Fornitori della SAMTE;
- o di autorizzare avvio di nuova procedura di cottimo fiduciario art.125, comma 8, del decreto legislativo n.163 del 2006 e s.m.i. alla quale invitare più operatori di mercato, in aggiunta a quelli che risultano iscritti all'Albo dei Fornitori della SAMTE;
- o di stabilire che nell'esperienza della nuova procedura di cottimo fiduciario, vengano fissati requisiti tecnici (ore utilizzo mezzi e anno costruzione/immatricolazione) meno pressanti dell'uscente affidamento, onde avviare al rischio di gara deserta alla luce dei ridotti tempi di fornitura (7 mesi) dettati dalla cessazione della SAMTE delle proprie competenze in tema di gestione del ciclo rifiuti nella Provincia di Benevento, in virtù del definitivo trasferimento delle funzioni ai Comuni ai sensi delle L.R. n.5/2014.

Visti, altresì,

- i contenuti dell'art.16 del Contratto avente a tema i casi e le possibilità di risoluzione;
- i contenuti dell'art.136 del D.Lvo 163/06 "Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo"
- il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- i contenuti dell'art.27 del D.Lvo 163/06 "Principi relativi ai contratti esclusi";

preso atto

- dei contenuti della nota della ditta affidataria F.lli Miele, acquisita al protocollo SAMTE al n.1031 del 26/03/15;

Ritenuto:

- di dover accogliere la proposta di rescissione contrattuale consensuale a firma del Responsabile del Procedimento, di cui alla nota interna prot.1089 del 01/04/15;

DETERMINA

- di **procedere** con la rescissione consensuale del contratto CIG 6051634E58, stipulato con la ditta F.lli Miele con sede in con sede legale in Buonalbergo (BN) alla via San Nicola snc;
- di **stabilire** che detta rescissione consensuale del contratto debba essere sancita per il tramite di una scrittura tra le parti, nella quale vengano fissate le sotto elencate condizioni imposte dalla questa Stazione Appaltante:
 - o prosecuzione con la fornitura delle sole n.2 pale meccaniche gommate allo stato in uso, sino alla data dell'avvenuta aggiudicazione della nuova procedura di gara, comunque entro e non oltre il 31/05/15;
 - o prezzo giornaliero per il nolo della singola pala, a titolo di risarcimento dei danni subiti dagli inadempimenti contrattuali della ditta F.lli Miele, fissato in €/die 125,00;

- prezzo giornaliero per il nolo della singola pala per €/die 125,00 da applicarsi per l'intera decorrenza del contratto, ovvero dal 19/01/15 (data di avvio del servizio sotto riserva di legge), sino alla data di effettiva cessazione della fornitura;
- applicazione del prezzo contrattuale pieno previsto per gli altri mezzi oggetto di fornitura;
- **di procedere** con la sospensione della ditta F.lli Miele dall'Albo dei Fornitori della SAMTE;
- **di autorizzare** l'avvio di nuova procedura di cottimo fiduciario art.125, comma 8, del decreto legislativo n.163 del 2006 e s.m.i. alla quale invitare più operatori di mercato, in aggiunta a quelli che risultano iscritti all'Albo dei Fornitori della SAMTE;
- **di stabilire** che nell'esperimento della nuova procedura di cottimo fiduciario, vengano fissati requisiti tecnici (ore di utilizzo mezzi e anno costruzione/immatricolazione) meno pressanti dell'uscente affidamento, onde ovviare al rischio di gara deserta alla luce dei ridotti tempi di fornitura (7 mesi) dettati dalla cessazione della SAMTE delle proprie competenze in tema di gestione del ciclo rifiuti nella Provincia di Benevento, in virtù del definitivo trasferimento delle funzioni ai Comuni, ai sensi delle L.R. n.5/2014.

Manda al RUP per tutti i conseguenziali adempimenti.

L'Amministratore Unico
(Dott. Nicolino CARDONE)

